



ASSOCIAZIONE VOLONTARI VISITATORI OSPEDALIERI

ONLUS O. D. V.

Sede: Ospedale Civile Maggiore – 37126 Verona – Piazzale Stefani, 1 – Tel. 045.8341418

Cod. Fisc. 9302503 023 5 – Iscr. Registro Regionale del Volontariato VR/0052



A.V.V.O. VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 8 OTTOBRE 2022

In data 5 ottobre 2022 veniva inviata via mail agli Associati, a norma dello Statuto, l'informativa che l'Assemblea Straordinaria è convocata per il 8 Ottobre 2022 alle ore 5:00, in prima convocazione, ed alle ore 11:00 in seconda convocazione presso il Centro G. Marani, aula incontri, Ospedale Civile Maggiore di Borgo Trento – Verona con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica allo statuto dell'Associazione
- 2) Varie ed Eventuali

Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Soci dichiara valida ed aperta la seduta. Su richiesta del Presidente i Soci approvano la nomina del Presidente e del Segretario del Consiglio Direttivo quali Presidente e Segretario dell'Assemblea. Sono presenti N.15 Soci Votanti, N.6 non aventi diritto al voto; sono assenti N. 19 Soci per un totale di N. 40 Soci iscritti sul libro matricola

1° punto: Il Presidente fa presente di essere stato contattato dall'Ufficio Regionale del Registro Runts il quale è intervenuto per richiedere la modifica dell'art 6, lettera b), dello Statuto chiarendo che va così modificato:

“b) ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E POSSONO ALTRESI' ADERIRE ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE O SENZA SCOPO DI LUCRO A CONDIZIONE CHE IL LORO NUMERO NON SUPERI IL 50% DEL NUMERO DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE”

Il Presidente, dopo l'intervento di qualche Associato, ringrazia i presenti per l'approvazione all'unanimità della variazione di cui sopra e incoraggia tutti a mettersi a disposizione dell'Associazione allo scopo di poter operare nel migliore dei modi.

2° punto: non è stato trattato alcun argomento.

Null'altro essendovi a deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12:05 previa redazione, lettura, e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Alberto Rossaro

IL PRESIDENTE

Adalberto Rohr

A.V.V.O. – O.D.V.

**Associazione Volontari Visitatori Ospedalieri
Organizzazione Di Volontariato**



STATUTO

Articolo 1 Denominazione e sede

E' costituito - nel rispetto del Codice civile, del Decreto legislativo n.° 117 del 3 luglio 2017 con gli aggiornamenti apportati dal Decreto Legislativo n.° 105 del 3 agosto 2018 e della normativa in materia - L'Ente del Terzo Settore denominato **"Associazione Volontari Visitatori Ospedalieri - Organizzazione di Volontariato"** (in seguito denominata "A.V.V.O." o "Associazione").

L'A.V.V.O. ha sede legale presso l'Ospedale Civile Maggiore di Borgo Trento, Piazzale Aristide Stefani n° 1 – VERONA ed assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica ed aconfessionale.

L'eventuale trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 Statuto: efficacia ed interpretazione

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D.lgs n.° 117 del 3 luglio 2017 (e successivi aggiornamenti), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti dell'A.V.V.O.; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 3 Le Finalità e Attività

L'A.V.V.O. esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, **senza scopo di lucro**, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività e finalità che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono indicate nel D.lgs 117/17 nel seguente punto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

mediante la realizzazione delle seguenti attività:

- a) assistere volontariamente e gratuitamente - presso Istituti Ospedalieri e/o Case di cura e di riposo e/o altra tipologia - le persone che si trovano in stato di infermità e con particolare attenzione ai più bisognosi privi di assistenza familiare o di altro genere;
- b) collaborare con le Strutture di cui al punto a), per rendere i servizi socio-sanitari sempre più rispondenti alle esigenze dell'ammalato, alla sua dignità ed alla sua sensibilità;
- c) promuovere la preparazione teorico/pratica dei Volontari dell'Associazione con specifici corsi di formazione, incontri, convegni e seminari.

L'organizzazione può esercitare attività diverse a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale come previsto dall'art. 6 del D.lgs. 117/17.

L'Associazione ed i singoli Soci non perseguono fini politici o sindacali, ma tendono a promuovere e valorizzare lo sviluppo della persona con il rafforzamento della solidarietà tra gli aderenti.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'A.V.V.O. potrà estendere la sua operatività su tutto il territorio dello Stato italiano.

Articolo 4

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi di Enti pubblici e di privati;
- c) contributi di organizzazioni nazionali e internazionali;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi da convenzioni;
- f) risorse derivanti da attività commerciali e produttive marginali che vengono riportate nella apposita voce di bilancio di ogni anno;
- g) rendite patrimoniali;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017 e successive integrazioni.

I lasciti testamentari saranno accettati con beneficio d'inventario dall'Assemblea che delibera sull'utilizzazione degli stessi in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

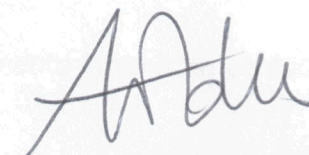
Articolo 5

Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'A.V.V.O. è costituito da beni immobili e beni mobili.

I beni immobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede e può essere consultato dagli aderenti.



Articolo 6

Ammissione Soci

Sono Soci dell'A.V.V.O. tutte le persone fisiche che ne fanno richiesta - purché animate da autentica disposizione al servizio e da spirito di solidarietà – e che ne condividano le finalità e si impegnino concretamente per realizzarle.

I Soci dell'A.V.V.O. si distinguono in:

- a) Volontari, persone fisiche che prestano servizio attivo nell'Associazione;
- b) Associazioni di promozione sociale e possono altresì aderire altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il 50% del numero delle Associazioni di promozione sociale;
- c) Onorari, persone fisiche che il Consiglio Direttivo (C.D.) ritiene di nominare per meriti associativi, caritativi, scientifici od altro; tra questi può essere nominato dall'Assemblea - a maggioranza e su proposta del C.D. - un "Presidente onorario".

Per l'ammissione a Socio, l'aspirante volontario dovrà presentarsi al Presidente o al Vicepresidente o ad altro membro del C.D. per un colloquio nel quale esporre motivazioni, esperienze e disponibilità; nel contempo l'aspirante riceve tutti i chiarimenti sul servizio da svolgere in base allo Statuto e al Regolamento dell'Associazione.

La domanda di ammissione a Socio, indirizzata al C.D. e compilata su apposito modulo fornito dall'Associazione, deve riportare tutti i dati richiesti; in particolare:

- di attenersi al presente Statuto, al Regolamento e alle deliberazioni adottate dal C.D.;
- di autorizzare l'uso dei dati personali per i fini inerenti all'Associazione;
- di frequentare i corsi di formazione e/o di aggiornamento proposti dal C.D.;
- di dare la propria disponibilità al servizio per almeno una prestazione settimanale.

L'aspirante volontario verrà ufficialmente confermato solo dopo aver effettuato alcune visite di tirocinio al fianco di un socio esperto.

L'ammissione a Socio è deliberata insindacabilmente a maggioranza dal Consiglio Direttivo (C.D.).

La deliberazione è comunicata dal Presidente o da un membro del C.D. all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Presidente o un membro del C.D. comunica la decisione all'interessato entro 30 (trenta) giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

Articolo 7

Diritti e doveri dei Soci dell'A.V.V.O.

I Soci volontari dell'A.V.V.O. hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- partecipare a tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione del rendiconto economico-finanziario;
- esaminare i libri sociali;
- consultare i verbali;
- votare in Assemblea, anche con delega, purché iscritti nel libro degli associati.

I Soci dell'A.V.V.O. hanno il dovere di:

- comportarsi in sintonia con il presente Statuto e con il Regolamento interno, in conformità alla mission dell'Organizzazione;



- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo, gratuito;
- attenersi al diritto di privacy delle persone con cui vengono a contatto nello svolgimento delle proprie prestazioni;
- operare con il massimo spirito di collaborazione con il personale della struttura in cui vengono svolte le varie attività;
- versare la quota associativa entro il mese di marzo dell'anno di riferimento.

Articolo 8 Qualità di Volontario

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'A.V.V.O.

Articolo 9 Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio volontario si perde:

- a) per mancato pagamento della quota sociale entro i termini stabiliti, ossia entro il mese di marzo dell'anno di riferimento;
- b) per dimissioni, tramite comunicazione scritta al C.D.;
- c) per espulsione;
- d) per decesso.

Nei casi previsti dai punti a) e c) il Presidente, su delibera del C.D., motiverà per iscritto al Socio la perdita di tale ruolo nell'ambito dell'Associazione (art. 17 del presente statuto); in tutti i casi il Socio ha la possibilità, entro 30 giorni, di appellarsi all'Assemblea.

Articolo 10 Gli organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci volontari;
- b) il Consiglio Direttivo (C.D.);
- c) il Presidente.

I membri degli organi sociali devono essere anche Soci.

Tutte le cariche sociali ricoperte dai Volontari non sono retribuite, ma vengono svolte in maniera gratuita.

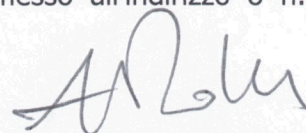
Articolo 11 L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta dai Soci volontari dell'Organizzazione ed è l'organo sovrano; può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in assenza, dal Vicepresidente oppure, in assenza, dal più anziano di età dei membri componenti il Consiglio Direttivo.

Colui che presiede l'Assemblea nomina un componente della stessa quale Segretario (per la stesura dei verbali) e, in caso di necessità, due scrutatori.

L'avviso può essere inviato con comunicazione scritta, spedito o trasmesso all'indirizzo o n.° telefonico risultante dal libro dei soci.



L'avviso può essere affisso anche nella sede dell'Organizzazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo (1/10) dei Soci o quando il C.D. lo ritenga necessario.

Hanno diritto di voto tutti i Soci che siano iscritti nel libro Soci e che siano in regola con il pagamento della quota sociale. Ogni Socio ha diritto ad un voto: sono ammesse al massimo 2 (due) deleghe per ciascuno.

Il voto è segreto nel caso si decida per l'espulsione di un Socio; negli altri casi è sempre palese. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto sia da colui che presiede l'Assemblea sia dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione: ciascun Socio può prenderne visione previo accordo con la Segreteria.

Articolo 12

L'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria - riferimento all'art. 20 e 21 del Codice Civile - è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile - dal Presidente o, in assenza, dal Vicepresidente o, in assenza, dal più anziano di età dei membri componenti il Consiglio Direttivo - mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea: l'avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data della riunione, l'orario, il luogo, riferiti sia alla prima convocazione sia alla seconda convocazione, nel caso fosse indicata nell'avviso scritto.

Le competenze dell'Assemblea ordinaria sono:

- stabilire le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare il bilancio;
- nominare e revocare il Presidente;
- nominare e revocare i membri del C.D.;
- nominare e revocare il Presidente onorario;
- decidere sull'istanza degli aspiranti volontari contro il rigetto all'ammissione;
- decidere sull'istanza dei Soci contro la loro espulsione operata dal Presidente;
- determinare le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei Soci;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni disciplinari o legali nei loro confronti;
- approvare il regolamento interno;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approvare il programma delle attività sociali;
- alienare i beni immobili;
- deliberare su tutto quanto è ad essa demandato per legge o per statuto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci volontari, presenti in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in proprio o per delega.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni che riguardano direttamente il loro operato in ambito associativo e nell'approvazione del bilancio, il Presidente ed i membri del C.D. non hanno diritto di voto né possono essere portatori di delega.

Articolo 13

Assemblea straordinaria

Le attività di competenza dell'Assemblea straordinaria sono:



- modificare l'Atto costitutivo;
- modificare lo Statuto;
- deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci volontari, presenti in proprio o per delega.

La modifica dell'Atto costitutivo o dello Statuto richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

Lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio dell'A.V.V.O. richiede il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei Soci, in proprio o per delega. Tale maggioranza è richiesta anche in caso di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Articolo 14 Consiglio Direttivo (C.D.)

Il Consiglio Direttivo - presieduto dal Presidente dell'A.V.V.O. o, in sua assenza, dal Vicepresidente - governa ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

In particolare, tra gli altri, sono compiti del C.D.:

- redigere e deliberare annualmente in merito al bilancio;
- stabilire annualmente l'ammontare della quota sociale;
- deliberare in merito all'ammissione dei Soci;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017, il C.D. può decidere di rimborsare ai singoli volontari - entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dallo stesso C.D. - le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. In ogni caso non si possono effettuare rimborsi spese di tipo forfettario.

Il C.D. è formato da un numero dispari variabile da 5 a 9 membri eletti dall'Assemblea tra i Soci volontari, per la durata di anni tre. L'assemblea stabilisce, per ogni mandato, il numero dei membri da eleggere.

Per la nomina o revoca dei membri del C.D. si applica l'art. 2383 del codice civile.

I membri del C.D. possono essere eletti per un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi. Possono essere comunque rieletti nei mandati successivi con le stesse modalità (massimo 3 mandati consecutivi).

Il C.D. nomina al suo interno il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.

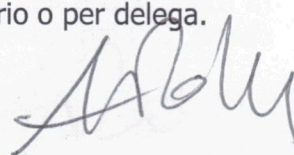
Nell'eventualità di sostituzione di un membro, è nominato il primo dei non eletti: rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato.

Per le cause di ineleggibilità e di decadenza si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Al conflitto di interessi del Presidente e dei membri del C.D. si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

I membri possono farsi rappresentare nelle riunioni del C.D. da altri membri, conferendo delega scritta. Ciascun membro può essere portatore di un'unica delega.

Il C.D. si riunisce su richiesta del Presidente o di almeno 3 (tre) suoi membri; il C.D. è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, presenti in proprio o per delega.




E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del membro del C.D. che partecipa e vota.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, in proprio o per delega; non è ammessa la prevalenza del voto del Presidente.

Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario, su apposito libro, il quale lo sottoscrive assieme a chi presiede la riunione.

La delega di poteri e funzioni propri del Consiglio Direttivo è inammissibile.

Articolo 15

Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, ossia attua le delibere dell'Assemblea e compie i relativi atti giuridici.

Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti: rimane in carica per la durata di anni tre: cessa per scadenza del mandato o per dimissioni o per revoca decisa dall'Assemblea o per decesso. Nel caso di dimissioni o revoca o decesso subentra come Presidente il Vicepresidente, il quale rimane in carica fino al termine del mandato.

Il Presidente, conformemente ai membri del C.D., può essere eletto per un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi. Può essere comunque rieletto nei mandati successivi con le stesse modalità, ossia per un massimo di 3 mandati consecutivi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il C.D.; svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi, riferendo al C.D. in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente nei casi di assoluta necessità ed urgenza esercita i poteri del C.D., salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione.

Articolo 16

Il Presidente onorario

E' facoltà dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, nominare un Presidente onorario, e nominato per qualità e meriti eccezionali acquisiti in attività svolte a favore dell'Associazione. Al Presidente onorario possono essere affidati dal C.D. incarichi di rappresentanza e/o di contatto con altri Enti; in questi casi egli è tenuto a notificare il C.D. riguardo i risultati raggiunti.

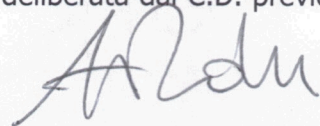
Il Presidente onorario può non essere Socio: in tal caso egli partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del C.D. senza diritto di voto né di elettorato attivo o passivo.

Articolo 17

Provvedimenti disciplinari

Il Consiglio Direttivo esamina ogni violazione di cui all'articolo 7 - nei punti riguardanti i doveri dei Soci - disponendo l'espulsione del Socio che risultasse in contrasto con quanto ivi stabilito, anche per danni morali e materiali arrecati all'A.V.V.O. e comunque nel caso in cui il Socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto oppure arreca danni morali e/o materiali all'Associazione oppure non versa la quota associativa entro i termini stabiliti dall'art. 9 punto a) del presente Statuto può essere espulso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal C.D. previo



incontro con l'interessato, se quest'ultimo lo richiede, per conoscere le eventuali giustificazioni. Entro 30 giorni dalla delibera di espulsione del C.D., la persona espulsa può ricorrere in appello all'Assemblea. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Il Socio espulso dovrà restituire la tessera sociale, la targhetta nominativa di proprietà dell'Associazione e/o della Struttura in cui ha operato e qualsiasi altro bene in suo possesso di proprietà dell'Associazione.

Articolo 18

Il Bilancio

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea dal Presidente ed approvato dalla stessa entro il 30 aprile di ogni anno assieme alla relazione di esercizio.

Il bilancio deve essere depositato nella sede dell'Associazione sette giorni prima della convocazione dell'Assemblea affinché i Soci possano prenderne visione.

Articolo 19

Libri sociali obbligatori

Come previsto dagli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del D.lgs. 117/2017 l'A.V.V.O. deve tenere le seguenti scritture:

- il bilancio per ciascun anno sociale;
- il libro degli Associati o Aderenti;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle Assemblee;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, dell'Organo di controllo.

I libri contabili e non contabili sono tenuti, a cura del C.D., presso la sede dell'Associazione.

Come previsto dall'art. 2476 del codice civile, gli Associati hanno il diritto di consultare i libri sociali e gli altri documenti concernenti la gestione dell'A.V.V.O., rispettando le formalità di accesso secondo le seguenti modalità:

- richiesta per iscritto da parte del singolo Socio al Presidente o al C.D. per un appuntamento al fine di esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione;
- la data dell'appuntamento viene fissata non oltre i 10 giorni successivi alla data della richiesta;
- l'esame viene limitato al singolo Socio richiedente eventualmente accompagnato, se già indicato nominativamente nella richiesta scritta, da un Consulente professionista in materia;
- obbligo della riservatezza riguardo le informazioni contenute nei libri sociali da parte sia del Socio sia dell'eventuale Consulente e pertanto divieto assoluto di divulgazione di tali informazioni.

Articolo 20

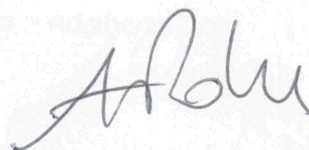
Convenzioni con Amministrazioni pubbliche

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal C.D. che ne determina anche le modalità di attuazione: sono sottoscritte dal Presidente dell'Associazione, in qualità di Legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Articolo 21

Personale retribuito



L'A.V.V.O. potrebbe avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito saranno disciplinati anche dal Regolamento dell'Associazione.

Articolo 22

Assicurazione degli associati

L'Associazione stipula annualmente un'assicurazione a favore dei Soci volontari - nello svolgimento dell'attività di volontariato - contro malattie, infortuni e per responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 23

Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde, con proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 24

Assicurazione dell'Associazione

L'A.V.V.O. può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Articolo 25

Raccolta fondi

Per l'auto-finanziamento delle proprie attività, per l'interesse generale e senza fine di lucro, l'Associazione può esercitare le attività in sintonia con l'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

Pertanto può richiedere a terzi lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari ed eventuali dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Articolo 26

Scioglimento dell'Associazione

La durata dell'Associazione non ha limiti.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. Per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'Assemblea dei Soci con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci in seduta straordinaria, convocata appositamente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 27

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Verona, 8 ottobre 2022

Il legale rappresentante Avvo – Adalberto Rohr

REG.
T.S.
TOTALI

Reg. to all'AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di Verona
a data del timbro a calendario e lato
Atti privati Serie 3 M.
Liquidati e
ESSENTI.

19 OTT. 2022

39

N° 3485

Adalberto Rohr